

REPUBBLICA ITALIANA

N. Reg. dec

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.1501/2005 Reg. ric.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA

CAMPANIA - SEZIONE I DI SALERNO -

composto dai Magistrati:

- 1) Dr. Filippo Portoghese - Presidente rel.
- 2) Dr. Francesco Gaudieri - Consigliere
- 3) Dr. Michelangelo Maria Liguori - I° Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 1501/2005 Reg. Gen., proposto dall'ing. Alfredo Galasso, ing. Luigi Pascolo e ing. Ruggiero Galasso, in proprio e quali componenti del raggruppamento temporaneo di professionisti, rappresentati e difesi dagli avv.ti Cosimo Alfonso Mastromarino e Aniello Govetosa, ed elettivamente domiciliati in Salerno presso lo studio dell'avv. Michele Troisi alla via Porto 1;

contro

il comune di Salza Irpina (Av), in persona del sindaco in carica, on costituito ;

e nei confronti

dell'ing. Renzullo Antonio, rappresentato e difeso dall'avv. Silvio Garofalo ed elettivamente domiciliato in Salerno presso lo studio dell'avv. Gaetano La Marca alla via Roma 132;

per l'annullamento

della determina n. 37 del 28/4/05 a firma del responsabile dell'UTC.

di Salza Irpina recante conferimento al controinteressato dell'incarico professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di adeguamento e sistemazione pubblica illuminazione e di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione;

VISTO il ricorso con gli atti e documenti allegati;

VISTI gli atti di costituzione in giudizio del controinteressato;

VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

VISTI tutti gli atti della causa;

RELATORE alla pubblica udienza del 6/7/06 il Dott. Filippo Portoghese e uditi altresì gli avv.ti presenti come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Con atto notificato il 23/7/05 e depositato il 4/8 successivo, i ricorrenti hanno impugnato il provvedimento specificato in epigrafe.

Hanno premesso di aver partecipato ad una selezione per il conferimento dell'incarico professionale di progettazione definitiva ed esecutiva ed il coordinamento della sicurezza bandita dal comune di Salza Irpina.

Hanno aggiunto che l'incarico è stato affidato al controinteressato.

Hanno dedotto i seguenti motivi: 1) violazione degli artt. 7 e ss. della L. n. 241/90 ed eccesso di potere per difetto di istruttoria, dei presupposti e di motivazione per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento; 2) violazione dell'art. 17 L. n. 109/1994 e degli artt.

3, 7, 19, 21, 22 e 23 della L. n. 241/1990 ed eccesso di potere per difetto di motivazione, di istruttoria e dei presupposti in quanto la sentenza del TAR. Salerno – II Sez. – n. 531/2005 sarebbe stata applicata in maniera erronea dall'amministrazione; 3) violazione del RD. 23/10/1925 n. 2537 sulle professioni di ingegnere ed architetto e degli artt. 45 e 46 del DPR. n. 328/2001 e degli artt. 16 e 17 della L. n. 109/1994 ed eccesso di potere per difetto dei presupposti e disparità di trattamento in quanto il controinteressato non poteva essere affidatario di incarichi di progettazione per lavori di pubblica illuminazione, essendo munito del titolo professionale di ingegnere junior; 4) violazione dell'art. 3 della L. n. 241/1990 e degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/1990 ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione e disparità di trattamento in quanto avrebbero dovuto essere annullate anche le altre selezioni; 5) incompetenza e violazione degli artt. 47, 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001 in quanto l'affidamento dell'incarico competeva alla Giunta Municipale e non al dirigente.

Costituitosi in giudizio, il controinteressato si è opposto all'accoglimento del gravame siccome inammissibile ed infondato.

DIRITTO

Va premesso in punto di fatto che il comune di Salza Irpina con delibera giuntale n. 26/2004 ha indetto una procedura di selezione per il conferimento dell'incarico professionale di progettazione dei lavori di adeguamento e sistemazione della pubblica illuminazione, alla quale aveva partecipato unicamente l'ing. Renzullo.

A seguito della riapertura dei termini, disposta con delibera giuntale n. 78/2004, avevano partecipato alla procedura anche i ricorrenti, aggiudicandosi l'incarico.

Avverso i predetti atti ha proposto ricorso il controinteressato Renzullo, sul quale si è pronunciata la seconda Sezione di questo Tribunale con sentenza n. 531/2005, che, in accoglimento del gravame, ha così statuito: ha annullato per incompetenza l'avviso sindacale n. 210/2004, con conseguente caducazione degli atti susseguenti, ivi compreso l'affidamento dell'incarico, nonché la delibera giuntale n. 78/2004 per omessa acquisizione del parere obbligatorio del responsabile dell'UTC.

Pertanto il comune, in ossequio al giudicato formatosi sulla sentenza richiamata, con il provvedimento impugnato ha affidato l'incarico all'unico concorrente rimasto in gara.

Ciò premesso, risultano infondati i primi due motivi di gravame, con cui si lamenta l'erronea interpretazione ed applicazione della sentenza di questo Tribunale, poiché, a seguito dell'annullamento della delibera di riapertura dei termini, è evidente che restava in gara il solo ing. Renzullo.

Con il terzo motivo si eccepisce che l'incarico non avrebbe potuto essere affidato al controinteressato il quale, in quanto in possesso di qualifica professionale di ingegnere junior, non potrebbe svolgere incarichi di progettazione di pubblica illuminazione.

La censura è infondata poiché, come emerge anche dalla nota del Consiglio nazionale degli ingegneri n. 1853 del 6/10/05 depositata dai

ricorrenti, siffatta limitazione non è sancita chiaramente dall'art. 46 del DPR. n. 328/2001, e quindi, costituendo una limitazione alla libera esplicazione della libertà di lavoro, non può evincersi in maniera analogica o interpretativo-riduttiva.

D'altra parte la qualificazione professionale del controinteressato risulta non solo dal titolo di studio ma anche dalla notevole esperienza maturata, anche nel campo di specifico interesse, come evidenzia il curriculum versato in atti.

Con il quarto motivo ci si duole che il vizio di incompetenza riscontrato dalla sentenza della II Sez. n. 531/2005 è riscontrabile anche in alte procedure concorsuali, che hanno visto come unico partecipante l'ing. Renzullo, e quindi anche queste avrebbero dovuto essere annullate.

La doglianza è inammissibile per difetto di interesse dei ricorrenti a vedere annullata una procedura cui non hanno preso parte.

Con l'ultimo motivo si eccepisce l'incompetenza del dirigente dell'UTC. ad adottare l'atto impugnato, in quanto l'affidamento dell'incarico spetterebbe all'organo giuntale.

La doglianza è priva di pregio, trattandosi di un atto di gestione amministrativa e non di indirizzo e controllo.

In conclusione il ricorso va respinto.

Si ravvisano peraltro giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Sezione I di

Salerno- respinge il ricorso in epigrafe.

Compensa interamente tra le parti le spese e gli onorari di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 6/7/06;

dott. FILIPPO PORTOGHESE - Presidente est.

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL

(art. 55, legge 27.04.1982 n. 186)
IL DIRETTORE DELLA SEZIONE